

Raccomandata

Incarto n.

36.2006.179

Lugano

7 dicembre 2006

I R/d

In nome
della Repubblica e Cantone
Ticino

Il giudice delegato del Tribunale cantonale delle assicurazioni

Giudice Ivano Ranzanici

statuendo sulla petizione 20 settembre 2006 interposta da

XXXX,

contro

Cassa Malati Y

in materia di assicurazione complementare contro le malattie

considerato,

in fatto

- che con petizione 20 settembre 2006 **XXXX** ha convenuto dinanzi al Tribunale Cantonale delle Assicurazioni Y SA, assicuratore malattia, per una richiesta "abusiva per spese per richiami e spese per precetto esecutivo".;
- che, sostanzialmente, l'attrice ha postulato l'accertamento dell'inesistenza di suo debito nei confronti di Y (Feststellungsklage);
- che, più dettagliatamente, la signora XXXX indica di avere disdetto il rapporto contrattuale concluso con la convenuta e riferito a coperture complementari ricevendo comunque la richiesta di versamento dei premi. Dopo contatto tra le parti l'attrice ha pagato il 10 luglio 2006 l'ammontare di CHF 138.--;
- che, nonostante il pagamento, Y ha fatto spiccare precetto esecutivo nei suoi confronti postulando l'incasso di CHF 138.--

oltre a spese amministrative (CHF 110.--), spese esecutive (CHF 30.--) e tassa d'incasso (CHF 5.--, doc. E);

- che la signora **XXXX** è insorta nei confronti di Y contestando l'importo delle spese amministrative esposte ingiustamente mentre Y ha mantenuto la sua richiesta;
- che come detto, l'attrice postula l'accertamento dell'inesistenza di suo debito verso Y per i fatti esposti, oltre al "ritiro dell'esecuzione";
- che Y, con risposta di causa 13 ottobre 2006, evidenzia di avere notificato una "Intimazione LCA" il 18 maggio 2006 all'attrice per un importo di CHF 115.-- per 5 premi mensili (gennaio-maggio 2006) da CHF 23.--, ed evidenzia di avere notificato alla signora XXXX la sospensione delle prestazioni assicurative "... per un importo di CHF 168.--" ossia 6 premi mensili di CHF 23.-- (CHF 138.--) oltre CHF 30.-- per spese;
- che Y ha effettivamente chiesto all'UE l'avvio di procedura esecutiva contro l'attrice ed indica di avere contabilizzato solo successivamente il pagamento di CHF 138.-- da parte dell'attrice;
- che Y rammenta come i premi debbano essere pagati anticipatamente e come l'attrice sia stata diffidata ed ai sensi delle CGA e debba quindi vedersi addebitare CHF 30.--. Y ha invece rinunciato a chiedere ulteriori spese per CHF 80.-- siccome non dovute;
- che in replica l'attrice contesta la legalità dei CHF 30.-- richiesti da Y;
- che, interpellata in merito, Y ha ribadito il suo buon diritto;

in diritto

in ordine

- che la presente vertenza non pone questioni giuridiche di principio e non è di rilevante importanza (ad esempio per la difficoltà dell'istruttoria o della valutazione delle prove). Il TCA può dunque decidere nella composizione di un Giudice unico ai sensi dell'articolo 49 cpv. 2 della Legge organica giudiziaria (STFA del 21 luglio 2003 nella causa N., I 707/00);
-

nel merito

- che il debito per i premi dei primi 6 mesi 2006 della signora XXXX nei confronti di Y assomma a CHF 138.-- ed è stato soluto il 10 luglio 2006;
 - che palesemente, come riconosce la stessa convenuta, i CHF 80.-- pretesi per le spese cagionate dalle procedure d'incasso come pure le spese esecutive non sono dovute e la pretesa dell'assicuratore era manifestamente infondata;
 - che Y avrebbe dovuto accorgersi di ciò e non persistere in un incasso errato mediante procedura esecutiva che ha creato incomodo all'attrice;
 - che, in effetti, chiariti i fatti la signora XXXX ha soluto il suo debito;
 - che l'ingiustificata pretesa di premi e spese e quindi la richiesta di spese non dovute, ha imposto alla signora XXXX di adire il Tribunale assumendosi spese che le vanno riconosciute, al contrario delle ripetibili che non possono essere qui ammesse;
 - che resta da accertare se l'attrice deve versare l'importo di CHF 30.-- per le spese di diffida espressamente previste alle CGA 13.3.;
 - che, senza entrare nel merito degli scritti doc. 1 e 2 di Y, ed in particolare della piena conformità della diffida ai precetti della LCA così come interpretati dal Tribunale Federale, si evidenzia come solo dopo lo scritto 16 giugno l'attrice ha soluto il debito;
 - che, correttamente, l'importo di CHF 30.-- è dovuto;
 - che, conseguentemente, la petizione va accolta parzialmente dovendosi accertare un debito dell'attrice nei confronti della convenuta per CHF 30.--;
 - che, come indicato in precedenza, la procedura - gratuita - non permette attribuzione di ripetibili alle parti, in specie alla parte attrice. Si giustifica qui il riconoscimento delle spese materiali sopportate dall'attrice limitatamente al grado di soccombenza dell'assicuratore come indicato;
-
- | | | |
|--|--|--|
| | | |
|--|--|--|

- che sarebbe infatti urtante limitare il diritto di adire il Tribunale per la parte che, a fronte del suo buon diritto, dovrebbe assumersi spese di un certo rilievo;
- che, in concreto, era palese sin dall'inizio il buon diritto dalla signora XXXX a vedere disconoscere la pretesa di CHF 80.--, tanto che su questo punto Y ha aderito alla petizione;
- che alla luce della pretesa (CHF 80.--) manifestamente infondata ed in assenza di rettifiche da parte di Y l'attrice ha dovuto adire il TCA, aggiungendo poi l'erronea pretesa di disconoscimento di ulteriori CHF 30.--;
- che visto quanto precede, richiamate le norme del CPC applicabili in concreto, in specie l'art. 150 CPC, nonché quanto esposto nella sentenza 36.2006.104 del 6 dicembre 2006 per analogia, si giustifica la condanna di Y a rimborsare all'attrice, per le spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--;
- che la presente decisione è definitiva siccome non impugnabile per riforma al Tribunale Federale (art. 43 e 46 OG);
- che una copia della presente viene trasmessa, ai sensi dell'art. 49 cpv. 2 LSA, all'autorità di sorveglianza (UFAP, Berna);

Per questi motivi

dichiara e pronuncia

1. La petizione è **parzialmente accolta**.

§ Di conseguenza è accertato un debito di XXXX, _____, nei confronti di Y SA, Pully, per l'incasso di spese amministrative connesse a procedure d'incasso premi delle coperture complementari del primo semestre 2006 di CHF 30.--.

2. Non si prelevano tasse di giustizia e spese. Y è condannata a versare a XXXX, a titolo di rifusione delle spese vive sopportate, l'importo di CHF 30.--.

3. La presente è definitiva siccome non sono dati gli estremi di cui
agli art. 43 e 46 OG vigente sino al 31 dicembre 2006.

4. Intimazione alle parti ed all'UFAP, Berna.

Per il Tribunale cantonale delle assicurazioni
Il giudice delegato

Ivano Ranzani



Il segretario

Fabio Zoccheri

A handwritten signature in black ink, which appears to be 'Fabio Zoccheri'. The signature is written in a cursive style.

IMITAZIONE

-7 DIC. 2006

**TRIBUNALE CANTONALE
DELLE ASSICURAZIONI**